



Fondazione collettiva LPP Swiss Life, Zurigo
(Fondazione)

Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro nel consiglio di fondazione

Entrata in vigore: 1° maggio 2020

Indice

Art. 1 Organizzazione dell'elezione / Ufficio elettorale

Art. 2 Compiti dell'ufficio elettorale

Art. 3 Composizione del consiglio di fondazione

Art. 4 Diritto di voto, lista elettorale, eleggibilità

- 1 - Diritto di voto
- 2 - Lista elettorale
- 3 - Eleggibilità

Art. 5 Diritto di presentare candidature

Art. 6 Elezione tacita

Art. 7 Esecuzione dell'elezione

Art. 8 Dimissione di membri del consiglio di fondazione

Art. 9 Fissazione della data delle elezioni e dei termini

Art. 10 Entrata in vigore

Art. 1 Organizzazione dell'elezione / Ufficio elettorale

- 1 - Il consiglio di fondazione in carica delega alla direzione degli affari l'organizzazione dell'elezione. È possibile effettuare per via elettronica tutti i preparativi per l'elezione e la sua attuazione. La votazione avviene esclusivamente in via elettronica.
- 2 - Per lo svolgimento dell'elezione sarà istituito un ufficio elettorale presso la direzione degli affari. Esso è soggetto al segreto di voto.
- 3 - L'ufficio elettorale è composto da tre membri. Il responsabile e i membri che compongono l'ufficio elettorale vengono designati dal consiglio di fondazione.
- 4 - Il consiglio di fondazione in carica nonché le persone proposte per l'elezione nel consiglio di fondazione non può essere composto da / non possono essere membri dell'ufficio elettorale.

Art. 2 Compiti dell'ufficio elettorale

L'ufficio elettorale ha l'alta vigilanza sulla lista elettorale. L'ufficio elettorale è responsabile dell'accettazione e dell'attivazione del sistema elettorale online, segnatamente ai seguenti fini:

- a) verifica della completezza delle schede
- b) configurazione delle regole elettorali, come numero massimo di voti ammesso, in totale, per singola scheda (incl. schede bianche) e per singola riga della scheda
- c) classificazione degli aventi diritto di voto in gruppi elettorali
- d) fissazione del periodo elettorale (inizio e fine della votazione)
- e) esecuzione di una votazione di prova
- f) invio dell'invito elettorale per e-mail agli aventi diritto di voto registrati

Art. 3 Composizione del consiglio di fondazione

- 1 - Il consiglio di fondazione è composto da cinque rappresentanti dei dipendenti e da un uguale numero di rappresentanti del datore di lavoro affiliato alla fondazione.
- 2 - I rappresentanti dei dipendenti sono dipendenti che non esercitano alcuna funzione dirigenziale nell'impresa. In linea di massima si tratta di dipendenti non facenti parte del direttorio del datore di lavoro affiliato.
- 3 - I rappresentanti dei dipendenti vengono suddivisi in due categorie: una categoria comprende i dipendenti senza funzioni dirigenziali e l'altra quelli con tali funzioni.
- 4 - Per singola opera di previdenza possono entrare a far parte del consiglio di fondazione al massimo rispettivamente un rappresentante dei dipendenti e uno del datore di lavoro.

Art. 4 Diritto di voto, lista elettorale, eleggibilità

1 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto, con un voto ciascuno per singola opera di previdenza,

- i rappresentanti dei dipendenti delle commissioni amministrative per l'elezione dei propri rappresentanti
- i rappresentanti del datore di lavoro delle commissioni amministrative per l'elezione dei propri rappresentanti.

Il diritto di voto attivo dell'opera di previdenza si estingue allo scioglimento del contratto di affiliazione dell'impresa alla fondazione o all'estinzione dell'impresa.

2 - Lista elettorale

Per esercitare il diritto di voto attivo, gli aventi diritto di voto si iscrivono, per singolo gruppo elettorale, sulla lista elettorale:

- un rappresentante dei dipendenti della commissione amministrativa per singola opera di previdenza ai fini dell'elezione dei propri rappresentanti
- un rappresentante del datore di lavoro della commissione amministrativa per singola opera di previdenza ai fini dell'elezione dei propri rappresentanti

3 - Eleggibilità

Sono eleggibili alla carica di rappresentanti dei dipendenti (membro e membro supplente) nel consiglio di fondazione i dipendenti assicurati presso la fondazione, il cui rapporto di lavoro con il rispettivo datore di lavoro affiliato alla fondazione non sia stato disdetto e sia a tempo indeterminato, e il cui luogo di lavoro si trovi in Svizzera. Non sono eleggibili i dipendenti che svolgono la funzione di rappresentante del datore di lavoro all'interno della commissione amministrativa dell'opera di previdenza.

Sono eleggibili alla carica di rappresentanti del datore di lavoro (membro e membro supplente) nel consiglio di fondazione i datori di lavoro (indipendenti) assicurati presso la fondazione. Previa approvazione del datore di lavoro, sono eleggibili ulteriori persone assicurate presso la fondazione, il cui luogo di lavoro si trovi in Svizzera e il cui rapporto di lavoro con la rispettiva impresa affiliata alla fondazione non sia stato disdetto e sia a tempo indeterminato. Non sono eleggibili i dipendenti che svolgono la funzione di rappresentante dei dipendenti all'interno della commissione amministrativa dell'opera di previdenza. Possono inoltre essere elette le persone designate dal datore di lavoro non assicurate nella fondazione.

I beneficiari di rendite non sono eleggibili.

Art. 5 Diritto di presentare candidature

- 1 - Dalla cerchia delle persone, di cui all'art. 4 cpv. 3, il consiglio di fondazione in carica e a composizione paritetica, secondo l'art. 3 cpv. 1, propone un numero di candidati in qualità di membri e almeno il medesimo numero di candidati in qualità di membri supplenti dei rappresentanti dei dipendenti e del datore di lavoro in seno al consiglio di fondazione.
- 2 - La proposta dei candidati da parte del consiglio di fondazione tiene conto, dalla selezione dei candidati, di un'equa rappresentanza delle regioni linguistiche e dei sessi. Riguardo ai rappresentanti dei dipendenti viene anche tenuto conto di un'adeguata rappresentanza delle due categorie di dipendenti.
- 3 - Per ogni singola opera di previdenza i rappresentanti dei dipendenti e del datore di lavoro aventi diritto di voto nelle commissioni amministrative possono proporre rispettivamente un ulteriore candidato ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 ai fini dell'elezione nel consiglio di fondazione. In presenza di ulteriori candidature, verrà effettuata un'elezione conformemente all'art. 7.

Art. 6 Elezione tacita

Se entro quattro settimane dalla comunicazione della proposta del consiglio di fondazione in carica non vengono presentate ulteriori candidature secondo l'art. 5 cpv. 3, saranno considerati confermati per elezione tacita i candidati proposti.

Art. 7 Esecuzione dell'elezione

- 1 - Se, entro il termine stabilito all'art. 6, vengono proposti ulteriori candidati per la rappresentanza dei dipendenti e/o del datore di lavoro, per la rappresentanza in questione si svolgerà un'elezione a scrutinio segreto.

- 2- Entro quattro settimane dal giorno della presentazione della lista dei candidati, con integrato il numero di quelli proposti, i dipendenti e rappresentanti del datore di lavoro aventi diritto al voto delle commissioni amministrative possono dare la loro preferenza a tanti candidati quanti ne sono eleggibili nel consiglio di fondazione.
- 3- La votazione avviene esclusivamente per via elettronica, in un sistema elettorale online. Gli inviti elettorali vengono inviati per e-mail agli aventi diritto di voto all'inizio delle elezioni. Durante il periodo elettorale gli elettori iscritti sulla lista elettorale ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 hanno accesso al sistema elettorale.
- 4- Sono eletti al consiglio di fondazione, quali membri, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi. In ogni caso ciascuna delle due categorie di dipendenti ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 ha diritto ad almeno un quarto dei seggi dei rappresentanti dei dipendenti nel consiglio di fondazione. Gli altri candidati sono eletti membri supplenti nell'ordine del numero di voti ottenuti. In caso di parità di voti si procede all'estrazione a sorte.
- 5- Il risultato delle elezioni viene fornito dal sistema elettorale. L'ufficio elettorale redige, all'attenzione del consiglio di fondazione in carica e di quello di nuova elezione, un verbale sulle elezioni effettuate e pubblica su internet, entro due mesi, i risultati delle stesse.
- 6- La determinazione dello scrutinio avviene alla presenza di un notaio.

Art. 8 Dimissioni di membri del consiglio di fondazione

- 1- In caso di dimissione di un membro del consiglio di fondazione nel corso della durata del mandato, gli subentrerà il membro supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti, conformemente all'art. 7 cpv. 4. Un rappresentante dei dipendenti viene sostituito dal successivo membro supplente della stessa categoria di dipendenti del membro uscente.
- 2- Il mandato di membro del consiglio di fondazione si estingue allorché non sono più adempiute le condizioni che hanno portato all'elezione nel consiglio di fondazione.

Art. 9 Fissazione della data delle elezioni e dei termini

Il consiglio di fondazione in carica stabilisce, al più tardi sei mesi prima della scadenza del mandato in corso, il procedimento da applicare secondo quanto dispone il presente regolamento elettorale.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento elettorale è stato approvato dal consiglio di fondazione con delibera del 24 giugno 2020. Entra in vigore con effetto retroattivo al 1° maggio 2020 e sostituisce l'attuale regolamento.

* * *